

## **COMBATTI LA CRISI - PIANO FAMIGLIE ABI**

### **SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO**

Biverbanca, a seguito della sottoscrizione della convenzione ABI "Piano famiglie" informa dell'iniziativa intrapresa dal Gruppo finalizzata al sostegno delle Famiglie.

#### **Caratteristiche Generali:**

l'ABI, Associazione Bancaria Italiana, ha elaborato un programma di interventi a sostegno del mercato del credito retail, denominato "**Piano famiglie**". Tra le varie attività del programma, vi è anche quella che prevede di innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito alle famiglie, adottando una misura di sospensione dei rimborsi di finanziamenti in essere a partire dal 1 febbraio 2010, con validità fino al 31 gennaio 2011.

Tale iniziativa viene integrata all'interno delle attività già previste in maniera autonoma dal Gruppo Montepaschi che ha definito, già da Febbraio 2009, un proprio piano di sostegno denominato "Combatti la crisi" a favore di un'ampia classe di mutuatari in difficoltà offrendo la possibilità di procedere ad una temporanea sospensione del pagamento del proprio mutuo.

#### **A chi si rivolge:**

a tutti i mutuatari e, in caso di mutuo cointestato, a tutti i cointestatari, ovvero agli eredi - esclusi gli eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

#### **Eventi che determinano l'avvio della sospensione e che si verificano con riferimento almeno ad uno dei cointestatari:**

- un rapporto rata/reddito critico (oltre il 60%);
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
- sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG, CIGS, altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).

Gli eventi che determinano l'avvio della sospensione si devono verificare nell'arco temporale compreso dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

#### **Finanziamenti interessati:**

mutui a privati aperti per acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale senza vincoli sull'importo originario del mutuo o sul debito residuo al momento della richiesta.

#### **Sono esclusi i mutui:**

- che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
- a rata costante e durata variabile.

### Meccanismo di sospensione:

sospensione della rata comprensiva di capitale e interessi.

Gli oneri finanziari che maturano nel periodo di sospensione del pagamento vengono spalmati sulle rate residue del piano di ammortamento.

Gli interessi sono calcolati al tasso contrattualizzato.

Per maggiore dettaglio si invita alla lettura della tabella riepilogativa.

### Cosa fare per presentare la domanda:

rivolgersi alla propria Filiale a partire dal **1 febbraio 2010** e fino al **31 gennaio 2011** per presentare la domanda di richiesta accompagnata alla documentazione e delle certificazioni che attestino i requisiti per la richiesta di sospensione.

### Dove trovare il modulo di domanda per la sospensione:

presso la propria filiale a partire dal **1 febbraio 2010**.

### Attivazione della sospensione:

la banca attiva la sospensione entro **45 giorni** lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente;

## COMBATTI LA CRISI – PIANO FAMIGLIE

ARGOMENTO	COMBATTI LA CRISI
Prodotti coinvolti	Mutui a privati accesi per acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale.
Durata sospensione	Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate non pagate. <i>Mutuatari in pari:</i> massimo 12 mesi. <i>Mutuatari in arretrato:</i> 1° vincolo: massimo 24 mesi quale somma delle rate arretrate e delle rate future. 2° vincolo: si sospendono massimo 12 rate future mensili (4 trim. o 2 semestrali). Non poniamo vincoli sull'anzianità del mutuo.
Validità	Il programma è attivo da febbraio 2009. Integrato con Il Piano famiglie a partire dal <b>1 febbraio 2010, le domande potranno essere ricevute fino al 31 gennaio 2011.</b>
Modalità Sospensione	Il Combatti la crisi/Piano Famiglie prevede la sospensione dell'intera rata costituita da capitale e interessi.
Maturazione oneri finanziari durante il periodo di sospensione	Gli oneri finanziari vengono spalmati sulle rate residue del piano di ammortamento. Gli interessi maturano al tasso contrattualizzato.
Destinatari e cause di ammissibilità	Mutuatari che: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hanno cessato un rapporto di lavoro subordinato.</li><li>2. Hanno cessato un rapporto di prestazione di carattere continuativo e coordinato anche se non subordinato.</li><li>3. Uno dei cointestari è morto o in condizioni di non autosufficienza.</li><li>4. Hanno sospeso il lavoro o ridotto l'orario per un periodo di almeno 30 gg.</li><li>5. <b>Mutuatari che al momento della domanda presentano un rapporto rata/reddito superiore al 60%</b> ovvero tutti coloro che dimostrano l'insorgere di una transitoria difficoltà economica dovuta a problemi di carattere lavorativo, di salute o familiare.</li></ol>